



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 06/04/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DI GAETANO LORENZO, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice

in data 06/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3292/2022 depositato il 29/07/2022

proposto da

Difeso da

Margareta Kosa 3388247178 - KSOMGR80T45Z129R
Francesco Musacchio 3388247178 - MSCFNC75E08D086P

ed elettivamente domiciliato presso margherita.kosa@milano.pecavvocati.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229013926163000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229013926163000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229013926163000 IRAP 2006

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso/reclamo notificato in data 24/7/2022, parte ricorrente dichiara di impugnare l'avviso di intimazione 06820229013926163000, che fa riferimento a n. 2 cartelle e precisamente a nn. 06820150091785500000 e 06820160025145723000, relative a IVA ed IRPEF, per l'anno 2006, asseritamente mai notificate,

chiedendo che la Corte di Giustizia Tributaria adita voglia dichiararne, previa sospensione, la nullità per i seguenti motivi:

mancata notifica delle cartelle di pagamento, conseguente inesistenza e/o nullità della cartella stessa. violazione di legge e assenza di titolo esecutivo;

intervenuta decadenza dell'a. f. al fine di mantenere la pretesa mediante ruolo e maturata prescrizione dei crediti.

Resiste l'Ufficio che si costituisce controdeducendo e chiedendo, con vittoria di spese: l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per aver, il ricorrente, già promosso opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle sottese all'intimazione oggi impugnata, sollevando le stesse eccezioni oggi proposte, con giudizio che si è concluso con la sentenza n. 1886/2022 pubblicata in data 30/6/2022, con esito sfavorevole;

l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92 e inoltre che dette notifiche non sono più contestabili, vista la successiva notifica di altri atti della riscossione mai impugnati e divenuti pertanto definitivi, aventi ad oggetto le predette cartelle oggetto di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto perché si ritiene sussistente l'eccezione di avvenuta prescrizione del debito tributario poiché la sentenza di cui parla l'ufficio non è entrata nel merito della questione e l'ufficio non prova l'avvenuta notifica delle cartelle di cui trattasi.

Le cartelle impugnite in questa sede indicano pretese IVA e IRPEF relative all'anno di imposta 2006.

Considerato che ad oggi non è stata data prova della notificata relativa alle cartelle di pagamento di cui trattasi, l'A. F. risulta abbondantemente decaduta dal diritto di riscuotere le somme tramite ruolo e conseguentemente il ruolo e le cartelle devono essere annullate.

I tributi erariali, come quelli di cui trattasi, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 del Codice civile) (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Rilevato che i crediti sono relativi all'anno 2006 la prescrizione risulta maturata in data 31.12.2017 e conseguentemente, le cartelle impugnite ed il relativo credito devono essere necessariamente annullate, come deve essere annullata anche l'intimazione di pagamento.

La natura della controversia e l'esito che ne deriva fa ritenere opportuna la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore

Pietro Maria Schiavini

Il Presidente

Lorenzo Di Gaetano